



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 22 settembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.11

PRATICA N.1.3.2-508/2026/XXXI

OGGETTO: Indirizzo interpretativo dell'articolo 18, comma 2 della Legge 4 febbraio 2026 n.16 "Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE"

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Interni, del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e del Segretario di Stato per il Lavoro;

vista la Legge 4 febbraio 2026 n.16 "Indicatore della Condizione Economica per l'Equità – ICEE" ed in particolare l'articolo 18, che indice una fase di applicazione sperimentale della durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, imponendo, al comma 2, l'obbligo di compilare in ogni sua parte la Dichiarazione Reddittuale e Patrimoniale (DRP) di cui all'articolo 12 per coloro che facciano richiesta di:

- a) accesso alle provvidenze previste dalla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche sul Diritto allo Studio;
- b) accesso all'erogazione dell'Assegno Familiare Integrativo;
- c) iscrizione alle liste di avviamento al lavoro;
- d) accesso al reddito minimo mensile familiare di cui al Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche;
- d-bis) accesso alle tariffe sociali per utenti domestici di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 6 giugno 2023 n.93;

considerato che la norma non individua espressamente il termine temporale entro cui l'obbligo di compilazione della DPR debba intendersi assolto rispetto alle singole richieste già presentate o in corso di istruttoria da parte dei Servizi ed Uffici competenti;

considerata la necessità di garantire uniformità applicativa nella fase sperimentale, evitando che l'obbligo di compilazione della DPR determini interruzioni o sospensioni indebite dell'erogazione delle provvidenze già riconosciute o in corso di riconoscimento ai richiedenti;

ritenuto che, per le fattispecie di cui alle lettere a), b), d) e d-bis) del comma 2, l'obbligo di compilazione della DPR debba intendersi riferito al periodo DPR presupposto necessario alla determinazione dell'ICEE ai fini dell'accesso alla prestazione, e non già un adempimento da assolvere oltre tale momento;

ritenuto che la fattispecie di cui alla lettera c) (iscrizione alle liste di avviamento al lavoro) non sia assimilabile alle precedenti, in quanto trattasi di un adempimento che dà luogo ad una iscrizione e non all'erogazione di una provvidenza economica, con la conseguenza che il criterio temporale individuato



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 22 settembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.11
PRATICA N.1.3.2-508/2026/XXXI

- ancorato al momento dell'inizio delle erogazioni - non è per essa logicamente configurabile;

ritenuto, pertanto, che tale interpretazione risponda alla finalità della norma di assicurare la corretta e tempestiva applicazione dell'ICEE nella fase sperimentale, senza pregiudicare la continuità nell'erogazione delle provvidenze ai soggetti aventi diritto;

dispone

di adottare il seguente indirizzo interpretativo dell'articolo 18, comma 2 della Legge n.16/2026:

ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2 della Legge n.16/2026, per i Servizi e gli Uffici competenti in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b), d) e d-bis) del medesimo comma, l'obbligo di compilazione della DRP si intende assolto quando la stessa sia presentata fino alla data dell'inizio delle erogazioni delle provvidenze richieste.

Il criterio interpretativo di cui sopra non trova applicazione con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera c) (iscrizione alle liste di avviamento al lavoro), non prevedendo tale fattispecie l'erogazione di una provvidenza economica e non essendo pertanto individuabile, per la stessa, un termine correlato all'inizio delle erogazioni.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per l'Istruzione, della Segreteria di Stato per la Sanità, della Segreteria di Stato per il Lavoro, del Dipartimento Affari Istituzionali ed Affari Interni, del Dipartimento Istruzione e Cultura, del Dipartimento Economia e Finanze, dell'Ufficio Diritto allo Studio, dell'Ufficio prestazioni economiche ISS, dell'AASS, dell'Ufficio Segreteria Istituzionale